



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/9 DEL 20.4.2010

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008, relativa all'intervento denominato "Coltivazione e ripristino di una cava in località Cherritza in comune di Neoneli". Proponente: Sarda Porfidi s.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Sarda Porfidi, in data 26 ottobre 2009, ha presentato l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, regolarizzata in data 24 dicembre 2009, per l'intervento denominato "Coltivazione e ripristino di una cava in località Cherritza in comune di Neoneli. L'intervento è ascrivibile alla categoria di opere di cui all'allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23, Punto 8 lett. i) – "Cave e torbiere ". Detto progetto differisce sostanzialmente da quello per il quale, ai sensi della L.R. n. 15/2002, era stata richiesta l'attivazione della medesima procedura, archiviata nel 2008.

Il nuovo progetto è relativo alla prosecuzione, per circa 17 anni, dell'attività di coltivazione di una cava di pietra per uso civile, attualmente in regime di prosecuzione su un'area di circa 3 ettari, al suo ampliamento per ulteriori 3 ettari e all'esercizio dei relativi impianti di frantumazione e lavaggio nonché lavorazione a spacco di pietre naturali, . La rimodulazione, rispetto al progetto originario, dell'impostazione del piano di coltivazione permette il recupero contestuale alla coltivazione (da effettuarsi ogni ettaro e mezzo circa a partire dal sesto anno di coltivazione).

Il Servizio Tutela paesaggistica per la provincia di Oristano e del Medio Campidano in data 29.03.2010 ha comunicato che non sono state riscontrate criticità sotto il profilo paesaggistico e, che ricadendo la cava in area vincolata, risulta necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione Impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), preso atto della nota del Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Oristano, valutato che il rimodulato progetto di coltivazione rende attuabile il contestuale recupero ambientale e che, nelle aree di proprietà del proponente, non direttamente interessate dal progetto in questione, sono presenti superfici degradate da pregresse attività di cava, suscettibili di recupero e rinaturalizzazione, anche mediante il reimpianto degli esemplari



arborei ed arbustivi da espiantare nelle aree di ampliamento, caratterizzate dalla presenza di bosco, ha concluso l'istruttoria con una proposta di esclusione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) a condizione che siano recepite ed attuate nel progetto di coltivazione e recupero le seguenti prescrizioni:

1. il progetto di coltivazione e recupero da sottoporre ad autorizzazione, data la valenza naturalistica del sito, nonché la necessità di effettuare delle verifiche intermedie, dovrà prevedere:
 - a. una durata della coltivazione non superiore a 10 anni;
 - b. l'esclusione della coltivazione dell'estremità SE evitando, quindi, l'abbattimento del rilievo compreso tra le quote 655 e 660 il quale, allo stato attuale, minimizza il cono di visibilità della cava;
 - c. la coltivazione della cava per lotti procedenti da monte verso valle, con contestuale recupero ambientale dei lotti coltivati, secondo un cronoprogramma delle attività che dovrà essere elaborato dal momento attuale e sino alla scadenza dell'attività estrattiva da autorizzare;
2. il progetto di coltivazione dovrà essere integrato con il Piano di gestione dei rifiuti minerari secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117 del 30.05.2008;
3. dovranno essere immediatamente intrapresi gli interventi di recupero ambientale nelle aree interessate, in passato, dall'attività di cava, ricadenti all'interno della proprietà e disponibilità della Sarda Porfidi. La descrizione di detti lavori di recupero (individuazione cartografica di dettaglio dei siti, modalità di intervento, tempistica) dovrà essere parte integrante del progetto da sottoporre ad autorizzazione il quale dovrà, in particolare, prevedere l'utilizzo delle aree dismesse per il reimpianto degli esemplari arborei ed arbustivi espianati dalle aree per prime interessate dall'ampliamento, nonché la tempestiva sistemazione dei cumuli di materiale presenti;
4. relativamente alla sistemazione morfologica delle aree di scavo:
 - a. le acque meteoriche provenienti dall'esterno del sito dovranno essere adeguatamente intercettate tramite canalizzazioni di guardia e allontanate verso i compluvi naturali;
 - b. dovrà essere assicurato, attraverso un sistema di canalizzazioni e/o conferendo ai piazzali una adeguata pendenza, il deflusso delle acque meteoriche afferenti l'interno delle aree in coltivazione; tali acque, prima della loro eventuale immissione nei compluvi naturali, dovranno essere sottoposte a trattamento, al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico in funzione del recettore finale; lo scarico delle acque meteoriche dovrà



- essere realizzato in modo da consentire l'esecuzione dei campionamenti per la verifica del rispetto dei limiti allo scarico previsti nella parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c. il recupero morfologico dovrà prevedere la riprofilatura dei fronti di scavo con diminuzione della pendenza e smussamento del ciglio superiore di ogni singola scarpata, nonché il raccordo graduale con la sommità, evitando, in tal modo, passaggi netti e conferendo alle stesse condizioni di stabilità permanente; qualora si ravvisassero condizioni di instabilità delle scarpate si dovrà procedere ad azioni di riprofilatura e contenimento al fine di conferire alle stesse condizioni di sicurezza adeguate;
 - d. al fine di favorire il recupero ambientale dei gradoni e la formazione di un substrato idoneo allo sviluppo degli apparati radicali delle piante, dovrà essere effettuata una iniziale scarificazione meccanica della pedata del gradone; al di sopra della superficie scarificata, preliminarmente ai riporti di terreno vegetale, dovrà essere realizzato uno strato misto di pietrame, sfridi di pezzatura minuta (ghiaia grossa e media) e matrice limosa; lo spessore finale del substrato dovrà essere di almeno 50 cm, lo spessore della terra vegetale dovrà essere di almeno 30 cm. Gli eventuali volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi ai dettami del D.Lgs. 217/06 e s.m.i.;
5. relativamente alle operazioni di rinaturalizzazione:
- a. i cumuli di terreno vegetale preventivamente asportati o da asportare e dei materiali fini da destinarsi alle operazioni di recupero ambientale, dovranno essere adeguatamente conservati in aree idonee, da individuarsi nel citato progetto di recupero, evitando mescolamenti con lo sterile o con altri materiali di risulta;
 - b. l'asportazione degli strati superficiali di suolo dovrà essere effettuata attraverso l'uso di macchinari idonei al fine di minimizzare la compattazione del terreno;
 - c. qualora si preveda un periodo di stoccaggio superiore a un anno del suolo asportato, sui cumuli di terreno vegetale asportato o da asportare dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di conservare la fertilità e di limitare l'inacidimento, il dilavamento e la dispersione di polveri;
 - d. al fine di aumentare il grado di biodiversità e rinaturalizzazione, dovranno essere evitate le piantagioni monospecifiche o la netta prevalenza di una specie; è invece da favorire l'uso di più specie sempreverdi autoctone previa analisi della coerenza con la



- vegetazione potenziale del sito; inoltre, la disposizione delle specie legnose, arboree ed arbustive, dovrà essere mista, alternata ed irregolare, il più possibile naturaliforme;
- e. per gli interventi di rinverdimento e rinaturalizzazione, tutto il materiale di propagazione vegetale dovrà provenire da ecotipi locali, in coerenza con l'obiettivo di conservazione della biodiversità come da Piano Forestale Ambientale Regionale; dovrà essere privilegiato il reimpianto degli esemplari espianati dalle aree di ampliamento della cava, ma dovrà essere escluso il prelievo di specie spontanee dal bosco limitrofo; il restante materiale vegetale dovrà essere reperito in vivaie specializzati;
 - f. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;
 - g. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline botaniche, tecniche vivaistiche e di ingegneria naturalistica, al fine di verificare la conformità ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e V.A. competente per il territorio d'intervento;
 - h. dovrà essere predisposto un organico piano di gestione, manutenzione e messa in sicurezza dei luoghi, al fine di garantire nel tempo l'efficienza degli interventi di recupero ambientale ed evitare il deterioramento delle condizioni di protezione e stabilità ambientale raggiunte; in particolare, dovrà essere evitata ogni forma di pascolamento sino a completo recupero pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi;
6. relativamente alla gestione della cava:
- a. operazioni di rinaturalizzazione dovranno essere tenute in modo ordinato tutte le aree di cava, evitando la creazione di discariche e cumuli di materiali sparsi, l'accantonamento di mezzi e attrezzature in disuso e quanto altro non necessario alla conduzione dell'attività che possa creare un ulteriore impatto visivo negativo; a tal fine dovranno essere adottate le seguenti misure:
 - b. dovranno essere poste in essere le attività finalizzate all'immediato recupero di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;



7. con riferimento alle aree di impianto e lavorazione del materiale:
- a. dovrà essere garantito il trattamento di tutto il volume delle acque meteoriche dilavanti le aree di stoccaggio dei rifiuti, ai sensi della DGR 69/25 del 10/12/2008;
 - b. lo scarico dei reflui dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti nella parte terza del D.Lgs. 152/2006;
 - c. le opere di scarico dovranno essere realizzate in modo da consentire l'esecuzione di campionamenti e gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico;
 - d. il sistema di raccolta degli scarichi idrici dovrà essere sottoposto a periodiche verifiche al fine di garantirne l'efficienza;
 - e. al fine di minimizzare la produzione e la dispersione di polveri, dovrà essere predisposto un impianto fisso di nebulizzazione nelle aree di lavorazione e di stoccaggio e, durante le giornate con condizioni meteo sfavorevoli, dovrà essere previsto l'innaffiamento delle piste interne e delle strade di immediato accesso all'impianto;
 - f. in fase di esercizio dovranno essere minimizzati gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore;
 - g. la realizzazione del pozzo previsto in progetto nonché l'utilizzo di acqua ad uso industriale dovrà essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente
 - h. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, a conclusione dei lavori e durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14/11/2008, gli esiti di tali controlli dovranno essere trasmessi al Comune interessato e all'ARPAS. Qualora tali controlli dovessero evidenziare un superamento dei limiti, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per ricondurre i livelli sonori entro i limiti associati alla classe acustica assegnata;
8. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione delle attività estrattive, in termini di sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale, dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio in cui siano riferiti gli interventi realizzati e da realizzare, con precisa indicazione dei quantitativi e dei tipi di materiali estratti e ancora da coltivare; tale piano dovrà essere trasmesso, con cadenza triennale, al Servizio Attività estrattive, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e alla provincia di Oristano;



9. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali e quant'altro sia paesaggisticamente motivo di disturbo; inoltre dovrà essere ripristinata l'efficienza di strade e piste utilizzate dai mezzi di cantiere, compromesse dall'area estrattiva.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Coltivazione e ripristino di una cava in località Cherritza in comune di Neoneli", presentato dalla società Sarda Porfidi s.r.l., a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Oristano, la Provincia di Oristano e l'ARPAS;
- di stabilire che gli elaborati significativi del progetto di coltivazione e recupero adeguati alle prescrizioni indicate in premessa, dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI che dovrà verificarne la coerenza preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione da parte del Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria. Detta autorizzazione non potrà avere durata superiore a 10 anni;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la presente deliberazione ha validità coincidente con il periodo di vigenza dell'autorizzazione da rilasciare da parte dell'Assessorato regionale dell'Industria e la prosecuzione dell'attività di cava dovrà essere comunicata al Servizio SAVI.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu